

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Francesco Petillo, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 13 marzo 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOLOGNA F.C.SPA (nota n. 2787/264pf11-12/SP/SS/blp del 13.11.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 novembre 2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la società F.C. Bologna 1909 S.p.a., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile all'allenatore Paolo Magnani, all'epoca dei fatti tesserato per la società, e descritto nel corpo dello stesso atto deferimento.

Il deferimento si fonda, in particolare, sulle dichiarazioni (del seguente tenore: *“l'invidia ce l'ha ancora... ha molto rancore dentro... ha molta invidia... fece una cosa che nel mondo del calcio non si può fare a Renzo Ulivieri... tu andresti molto bene, secondo me, tipo Luxuria, tipo Vladimir, all'isola dei famosi... mi sembra proprio che ci assomigli... hai sempre invidiato tutto il mondo”*) rese dal tesserato nel corso di una trasmissione televisiva, rivolte nei confronti del sig. Luca Cecconi, allenatore di prima categoria, e ritenute lesive della reputazione di quest'ultimo.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, e, il difensore della società deferita.

Il rappresentante della Procura Federale ha – in via preliminare – rappresentato che il sig. Paolo Magnani è stato, proprio in relazione alle dichiarazioni oggi in esame, prosciolto da ogni addebito con decisione definitiva della Corte di Giustizia Federale e, conseguentemente, ha richiesto il proscioglimento della società deferita.

Il difensore della F.C. Bologna 1909 S.p.A., si è associato alla richiesta di proscioglimento avanzata dalla Procura Federale.

Motivi della decisione

La Corte di Giustizia Federale ha effettivamente prosciolto il Magnani da ogni addebito.

Il consolidamento del giudicato in ordine alla non illecità del fatto commesso dal tesserato – il solo posto a fondamento dell'odierno deferimento per responsabilità oggettiva della società F.C. Bologna 1909 S.p.A. – esclude, in radice, la sussistenza di quest'ultima, facendone venir meno il suo indefettibile presupposto: la responsabilità diretta del tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento della richiesta avanzata, nella riunione odierna, dalla Procura Federale, proscioglie la società FC Bologna 1909 Spa dall'addebito contestato con l'originario deferimento.

(157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO PACILLI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio a 5) E DELLA SOC.ASD MANFREDONIA CALCIO A 5 (nota n. 2975/172pf12-13/SS/mg del 20.11.2012).

Il deferimento

Con atto del 20.11.12 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Matteo Pacilli, quale Presidente della società Asd Manfredonia Calcio a Cinque, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver consentito nel corso della stagione agonistica 2011-2012 al sig. Goncalves Robson Roberto Moraes di svolgere attività di allenatore della prima squadra non in costanza di tesseramento con la Asd Manfredonia Calcio a Cinque; b) la società Polisportiva Manfredonia Calcio a Cinque a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascrivibile al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice Giustizia Sportiva.

All'udienza del 13 marzo 2013 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al sig. Matteo Pacilli, quale Presidente della società Asd Manfredonia Calcio a Cinque, l'inibizione per un periodo di mesi tre; b) alla società Polisportiva Manfredonia Calcio a Cinque euro 1.500,0 di ammenda.

Sebbene ritualmente convocati nessuno è comparso in rappresentanza del sig. Matteo Pacilli e della Ads Manfredonia Calcio a Cinque.

Motivi della Decisione

Dall'esame della copiosa documentazione in atti è risultato comprovato che il sig. Goncalves Robson Roberto Moraes ha svolto nel corso della stagione agonistica 2011/2012 -quanto meno sino al 7.11.2011 - attività di allenatore in favore della società Asd Manfredonia Calcio a Cinque (cfr. accordo economico 1.7.2011 – controdeduzioni società Manfredonia Calcio a Cinque del 12.4.12 inviate al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – provvedimento Collegio Arbitrale 23.6.12 – risoluzione accordo economico 7.11.11), pur senza che il predetto allenatore avesse provveduto al rituale deposito del contratto economico.

E' altresì risultato comprovato che tra il sig. Goncalves Robson Roberto Moraes – iscritto nei ruoli tecnici federali quale allenatore di calcio a cinque codice 112.803 - e la Asd Manfredonia Calcio a Cinque non sia stato ritualmente formalizzato alcun vincolo di tesseramento stante il rilevato mancato deposito della copia della richiesta di tesseramento unitamente al relativo accordo economico.

La società Manfredonia Calcio a Cinque ha fatto pervenire alla scrivente Commissione Disciplinare uno scritto difensivo datato 11.3.13 a firma del suo Presidente sig. Matteo Pacilli.

In merito a tali deduzioni si rileva sia la tardività del deposito della memoria sia, comunque, l'evidente irrilevanza delle giustificazioni addotte in merito alle contestazioni ascritte al sig. Matteo Pacilli, nella sua qualità di Presidente, ed alla società Manfredonia Calcio a Cinque.

Gli accertati comportamenti omissivi costituiscono quindi a parere di questa Commissione violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. per quanto attiene la posizione del sig. Matteo Pacilli, nella sua qualità di Presidente della Asd Manfredonia Calcio a Cinque, nonché quelle di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per quanto riguarda la responsabilità oggettiva della Asd Manfredonia Calcio a Cinque.

Per quanto attiene la sussistenza della violazione contestata al sig. Matteo Pacilli n.q. si osserva come lo stesso, proprio per il ruolo ricoperto, non ha posto in essere il dovere generale di vigilanza che gli incombeva, verificando nella circostanza che l'accordo economico assunto con il tecnico della prima squadra e la copia del tesseramento fossero stati ritualmente depositati.

In merito poi alla sussistenza della conseguente responsabilità in capo alla Asd Manfredonia Calcio a Cinque si osserva come in tema di responsabilità oggettiva – di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva – sia stato reiteratamente stabilito che le Società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci o tesserati e, comunque, dei soggetti che da essi direttamente dipendono, e che, pertanto il cennato principio di carattere generale si presenta come pilastro fondamentale dell' Ordinamento sportivo calcistico.

In buona sostanza non può validamente dubitarsi che dalla acclarata violazione posto in essere dal sig. Matteo Pacilli, quale Presidente della Asd Manfredonia Calcio a Cinque, consegue la responsabilità oggettiva della stessa Asd Manfredonia Calcio a Cinque.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale con nota del 20.11.12 ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni:

- a) al sig. Matteo Pacilli, quale Presidente della società Asd Manfredonia Calcio a Cinque l'inibizione per un periodo di mesi 3 (tre);
- b) alla società Polisportiva Manfredonia Calcio a Cinque l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Francesco Petillo, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 13 marzo 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. Calcio Como Srl), DI ANTONIO TESORO (all'epoca dei fatti Dirigente della Soc. Calcio Como Srl) E DELLA SOC.CALCIO COMO SRL (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.20163).

Il deferimento

Con atto del 27 novembre 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Rivetti Amilcare, dal 4 novembre 2011 Amministratore Unico della società Calcio Como srl per la stagione 2011 – 2012, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 38, comma 6, delle NOIF, ed in relazione all'art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig. Manari Giuseppe di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere, altresì, permesso al sig. Chiarenza Vincenzo di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della srl Calcio Como, consentendo l'esercizio dell'attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della prima squadra; b) il sig. Tesoro Antonio, dal 24 novembre 2011 dirigente della società Calcio Como srl per la stagione 2011 – 2012, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 36, comma 6, delle NOIF, ed in relazione all'art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig.

Manari Giuseppe di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere altresì permesso al sig. Chiarenza Vincenzo di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della srl Calcio Como, consentendo l'esercizio dell'attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra; c) la società Calcio Como srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Amministratore Unico ed ai propri tesserati, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Rivetti Amilcare la inibizione per mesi 4 (quattro), b) al sig. Tesoro Antonio la inibizione per mesi 3 (tre), c) alla società Calcio Como srl la ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).

Motivi della decisione

L'esame della documentazione in atti ed il comportamento processuale dei deferiti che non hanno depositato memorie difensive, consentono di accertare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

La Procura Federale iniziava le proprie indagini a seguito di lettera del 20 gennaio 2012 inviata da soggetto anonimo qualificatosi come "allenatore disoccupato".

Dallo svolgimento delle stesse è emerso che per la stagione sportiva 2011 – 2012 la società Calcio Como srl aveva affidato il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra al sig. Ramella Ernestino affiancato, quale allenatore in seconda, dal sig. Villa; a metà dicembre 2011 il Presidente della società Iariana comunicava al sig. Ramella di avere scelto un nuovo allenatore in seconda nella persona del sig. Manari Giuseppe .

In seguito all'incontro con il Foligno del gennaio 2012 il sig. Ramella veniva sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra che veniva affidato al sig. Manari.

Quest'ultimo, seppur iscritto ai ruoli del settore tecnico, non essendo in possesso della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra, poteva svolgere il compito lui affidato solamente in virtù di apposita deroga.

Alla metà del mese di febbraio 2012, in prossimità della scadenza della deroga di cui sopra, la società Calcio Como srl assumeva come allenatore della prima squadra il sig. Chiarenza Vincenzo ma, nonostante ciò, era sempre il sig. Manari a dirigere gli allenamenti, a presiedere le riunioni tecniche ed a comunicare la formazione ai giocatori, svolgendo in tal modo il ruolo di effettivo allenatore della prima squadra e riservando al sig. Chiarenza un ruolo puramente formale.

Le circostanze di cui sopra sono state sostanzialmente confermate dal sig. Manari Giuseppe il quale, nel corso della propria audizione del 2 agosto 2012 dinanzi agli organi della Procura Federale, ha ammesso che durante la propria esperienza alle dipendenze della società Calcio Como srl aveva assunto incarichi che andavano oltre le proprie competenze.

La situazione sopra rappresentata andava avanti sino alla metà di marzo allorquando sia il sig. Manari che il sig. Chiarenza venivano esonerati e la squadra veniva affidata nuovamente al sig. Ramella.

Alla luce di quanto sopra appare certo ed incontrovertibile che il sig. Manari Giuseppe, per il periodo compreso tra il 17 febbraio 2012 ed il 14 marzo 2012, abbia ricoperto il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra della società Calcio Como srl, impartendo in via esclusiva ai calciatori indicazioni di natura tecnica e tattica, sia nel pre gara che durante lo svolgimento della stessa, oltre a disporre e comunicare la formazione iniziale e le successive sostituzioni nel corso della gara.

Altrettanto certo ed incontrovertibile è che nel periodo compreso tra il 17 febbraio 2012 ed il 14 marzo 2012 il tecnico sig. Chiarenza Vincenzo, essendo di fatto la squadra affidata alle direttive del sig. Manari Giuseppe, è stato praticamente ininfluenza nella gestione e conduzione della squadra, limitandosi sostanzialmente ad una presenza passiva così da consentire al Manari stesso di eludere la normativa che, di fatto, gli avrebbe impedito l'attività in quanto quest'ultimo, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, era comunque sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della società Calcio Como srl.

Per quanto attiene l'entità delle sanzioni da applicare la Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni:

- a) al sig. Rivelli Amilcare, inibizione per mesi 3 (tre),
- b) al sig. Tesoro Antonio, inibizione per mesi 2 (due),
- c) alla società Calcio Como Srl la ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GINI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ASD Sanviteese) E DELLA SOC.ASD SANVITESE (nota n. 3256/154pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012).

Il deferimento

Con atto del 3 dicembre 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Paolo Gini, nella qualità di Presidente all'epoca dei fatti della ASD Sanviteese, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND dell'11 giugno 2012, prot. Cae/125, emessa all'esito del reclamo trasmesso in data 7 marzo 2012 dal sig. Riccardo Perissinotto; b) la società ASD Sanviteese per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Nei termini consentiti dalla normativa la società deferita ha fatto pervenire una breve nota con documentazione allegata in originale.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale alla luce della documentazione acquisita a seguito dell'ordinanza della Commissione, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti.

Motivi della decisione

L'esame della documentazione in atti ha consentito di accertare la infondatezza del deferimento che, pertanto, non può essere accolto.

Con delibera dell'11 giugno 2012, ritualmente comunicata alla ASD Sanviteese, la Commissione Accordi Economici presso la LND condannava la società deferita al pagamento in favore del sig. Riccardo Perissinotto della somma di euro 1.200,00 (milleduecento).

Con la condanna di cui sopra veniva accolto il reclamo proposto dal sig. Riccardo Perissinotto con il quale quest'ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la società deferita un accordo economico prevedente la corresponsione a suo favore di euro 37,50 a titolo di rimborso forfettario per la stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto alcunché in pagamento e pertanto richiedeva la corresponsione della somma di euro 1.200,00 maturata.

Contrariamente a quanto riportato nell'atto di deferimento in oggetto, secondo il quale nonostante la delibera fosse stata ritualmente comunicata alla ASD Sanvitese erano inutilmente decorsi i termini sia per l'impugnazione della stessa che per il suo corretto adempimento, la documentazione inviata dalla ASD Sanvitese ha consentito di accertare la circostanza per cui la medesima società, nei termini previsti dalla normativa federale, ha ottemperato al proprio obbligo disponendo in data 2 luglio 2012 un bonifico per l'importo di euro 1.200,00 a favore del sig. Riccardo Perissinotto.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare proscioglie i soggetti deferiti da ogni addebito.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 14 marzo 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete